

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017
456/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2012, 2013, 2014 E 2015, PER
LA SOCIETÀ E.U.M. COOP PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 348/07 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: TICA), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 256/2014/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 655/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 146/2015/R/EEL);

- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alle deliberazioni 199/11 e 157/2012/R/EEL (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione inviata dalla Direzione infrastrutture energia e unbundling dell’Autorità, già Direzione infrastrutture unbundling e certificazione (di seguito richiamata come: DIEU), alla società E.U.M. Coop per l’energia e l’ambiente Moso – id AEEGSI 501 (di seguito: EUM) in data 28 febbraio 2014, prot. Autorità 05954;
- la comunicazione pervenuta da EUM in data 7 marzo 2014, prot. Autorità 06859;
- la comunicazione inviata ad EUM in data 28 ottobre 2014, prot. Autorità 30138;
- la comunicazione inviata ad EUM in data 12 maggio 2015, prot. Autorità 15170;
- la comunicazione pervenuta da EUM in data 1 giugno 2015, prot. Autorità 17150;
- la comunicazione pervenuta dallo studio legale DLA Piper, per conto di EUM, in data 1 dicembre 2016, prot. 35846 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2016);
- la comunicazione inviata ad EUM in data 27 dicembre 2016, prot. Autorità 38403 (di seguito: comunicazione 27 dicembre 2016);
- la comunicazione inviata alla Provincia Autonoma di Bolzano in data 31 gennaio 2017, prot. Autorità 03520;
- la comunicazione di risultanze istruttorie inviata ad EUM in data 23 marzo 2017, prot. Autorità 11802 (di seguito: comunicazione 23 marzo 2017);
- la comunicazione pervenuta dallo studio legale DLA Piper in data 3 aprile 2017, prot. Autorità 13159 (di seguito: comunicazione 3 aprile 2017);
- la comunicazione inviata a EUM ed allo studio legale DLA Piper in data 13 giugno 2017, prot. Autorità 20464 (di seguito: comunicazione 13 giugno 2017);
- la comunicazione pervenuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 17 giugno 2017, prot. Autorità 20339 (di seguito: comunicazione 17 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 4 del TIT, l’Autorità definisce e pubblica annualmente le tariffe di riferimento a copertura dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- il comma 7.1 del TIT definisce la composizione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento, per ciascun esercente, a copertura dei costi per le infrastrutture di rete per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: tariffe di riferimento);
- i criteri di aggiornamento delle componenti delle suddette tariffe di riferimento sono previsti all’articolo 11 del TIT;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione delle tariffe di riferimento, sono riportati nella Relazione AIR;
- l’articolo 14 del TIT stabilisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento di cui all’articolo 11 del medesimo TIT;

- in particolare, detti obblighi informativi stabiliscono che, ai fini delle determinazioni relative all'anno tariffario t , le imprese distributrici rendano disponibili, in ciascun anno, le informazioni relative agli incrementi patrimoniali ed alle dismissioni effettuate nell'anno $t-2$, nonché ai contributi effettivamente percepiti e alla variazione subita dalle immobilizzazioni in corso nel corso del medesimo anno $t-2$;
- ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al precedente alinea, le imprese dichiarano separatamente:
 - il costo storico delle immobilizzazioni entrate in esercizio nell'anno di riferimento, al lordo dei contributi eventualmente percepiti;
 - la variazione delle immobilizzazioni in corso;
 - gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali;
 - a valere dall'anno tariffario 2012, i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati;
 - a valere dall'anno tariffario 2014, i contributi a *forfait* di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 del TIC.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai costi operativi riconosciuti, la metodologia adottata per il periodo di regolazione 2012 - 2015 (di seguito: QPR) prevede che detti costi siano definiti a livello di settore a partire dai conti annuali separati relativi all'anno 2010 e poi ripartiti tra le imprese, sulla base del peso assunto dai ricavi ammessi perequati e corretti relativi all'anno 2010, rispetto al totale dei suddetti ricavi ammessi calcolati a livello di settore;
- con riferimento ai costi di capitale riconosciuti, la metodologia adottata nel QPR prevede la determinazione di una componente parametrica e una puntuale;
- la componente parametrica è relativa alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 (di seguito: elemento $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$), ed è calcolata a partire dai ricavi ammessi perequati e corretti per gli effetti della PSA relativi all'anno 2010, al netto degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2008, secondo quanto riportato al punto 3.9 dell'Appendice A2 allegata alla Relazione AIR;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'impresa distributrice EUM, con la deliberazione 157/2012/R/EEL, di approvazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012, l'Autorità ha sospeso la determinazione nei confronti della medesima EUM, non

essendo disponibili i saldi di perequazione per l'anno 2010 necessari ai fini della valorizzazione dell'elemento $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$;

- con la successiva deliberazione 122/2013/R/EEL, l'Autorità ha nuovamente rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013, nei confronti della citata EUM, in ragione delle criticità rilevate, in particolare, in merito all'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione (DA), di cui all'articolo 36 del TIT 2008-2011, per l'anno 2010, il cui valore è apparso anomalo rispetto al totale dei ricavi tariffari relativi al medesimo anno 2010;
- la citata deliberazione 122/2013/R/EEL ha altresì conferito mandato al Direttore della DIEU affinché fossero condotti appositi approfondimenti istruttori volti a chiarire le cause delle apparenti anomalie riscontrate in fase di determinazione tariffaria;
- gli approfondimenti istruttori condotti nei confronti di EUM hanno evidenziato errori nei dati comunicati ai fini del calcolo della perequazione generale relativa all'anno 2010, che hanno avuto impatto sul calcolo dell'elemento $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$ e, conseguentemente, nella determinazione delle tariffe di riferimento;
- con deliberazione 153/2014/R/EEL, l'Autorità ha ulteriormente rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 nei confronti di EUM in attesa che, a seguito delle rettifiche operate dalla medesima, fossero definiti i nuovi risultati di perequazione generale per l'anno 2010 da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);
- coerentemente con quanto disposto con deliberazione 153/2014/R/EEL, con la successiva deliberazione 154/2014/R/EEL, di approvazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2014, l'Autorità ha rinviato la determinazione nei confronti di EUM non essendo disponibili i nuovi risultati di perequazione relativi all'anno 2010;
- anche per l'anno 2015, con deliberazione 146/2015/R/EEL, l'Autorità ha rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento nei confronti di EUM nelle more del completamento delle verifiche relative alla attendibilità delle variabili di scala comunicate alla Cassa ai fini della perequazione generale e rilevanti per la determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento del QPR.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli approfondimenti previsti dalla deliberazione 122/2013/R/EEL la DIEU, nel corso degli anni 2014 e 2015 ha condotto una serie di approfondimenti nei confronti di EUM, concentrati in particolare su:
 - anomalie riscontrate in relazione ai dati di perequazione relativi all'anno 2010;
 - valore degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2008 ai fini della determinazione dell'elemento $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$;

- valore degli incrementi patrimoniali relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- ammontare dei contributi incassati da soggetti pubblici e privati nei medesimi anni;
- l'analisi della documentazione relativa ad EUM ha evidenziato:
 - la presenza di investimenti non adeguatamente giustificati sulla base della documentazione contabile fornita dall'impresa;
 - la presenza di investimenti non pertinenti, in tutto o in parte, con l'attività di distribuzione di energia elettrica;
 - la presenza di investimenti non comunicati in occasione delle precedenti raccolte dati ai fini tariffari;
 - la presenza di contributi che non risultano essere stati correttamente comunicati ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- nell'ambito dei suddetti approfondimenti, EUM ha effettuato molteplici e successive rettifiche ai dati relativi ai volumi di servizio erogato, al valore degli investimenti ed ai contributi incassati da enti pubblici e privati;
- con comunicazione 1 dicembre 2016, tramite lo studio legale DLA Piper, EUM la conclusione del procedimento istruttorio nonché la celere determinazione delle tariffe di riferimento per il periodo 2012-2015;
- con comunicazione 27 dicembre 2016, la DIEU, nel riscontrare la comunicazione 1 dicembre 2016, ha:
 - evidenziato che le numerose rettifiche effettuate nel corso degli approfondimenti, hanno determinato difficoltà operative per gli uffici che hanno inciso in maniera significativa sui tempi necessari per la definizione delle determinazioni tariffari;
 - manifestato la propria disponibilità ad istruire un apposito tavolo tecnico nel corso del quale approfondire gli aspetti peculiari e specifici emersi in corso di istruttoria;
- in esito al tavolo tecnico di cui al precedente alinea, con successiva comunicazione 23 marzo 2017, la DIEU trasmette ad EUM le risultanze istruttorie relative agli approfondimenti condotti, precisando che, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 14.3 del TIT, le rettifiche di dati patrimoniali che comportino vantaggi per l'impresa siano accettate con decorrenza dal primo anno tariffario successivo rispetto all'anno in cui sono emerse le suddette rettifiche;
- con comunicazione 3 aprile 2017, EUM accetta le risultanze istruttorie di cui alla citata comunicazione 23 marzo 2017, ad eccezione di due importi, per i quali presenta istanza di rettifica;
- con la comunicazione 13 giugno 2017, la DIEU comunica ad EUM che le istanze di cui al precedente alinea sono recepite ai fini delle determinazioni oggetto del presente provvedimento;
- le informazioni rese dalla Provincia Autonoma di Bolzano con comunicazione 17 giugno 2017, in relazione ai contributi erogati a EUM negli anni oggetto di approfondimento, appaiono compatibili con le informazioni fornite dalla medesima EUM in corso di istruttoria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in esito agli approfondimenti condotti, applicando la menzionata metodologia di calcolo riportata nell'appendice A2 alla Relazione AIR, nel caso di EUM, l'elemento $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$ è risultato negativo;
- nei casi di cui al precedente alinea, come stabilito nella deliberazione 153/2014/R/EEL, l'Autorità procede ad un calcolo d'ufficio utilizzando a tale fine il minimo dei valori unitari $\frac{IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}}{\text{numero clienti BT}}$, calcolati per ciascuna impresa distributrice per la quale è stata determinata la tariffa di riferimento per l'anno 2012, con esclusione del primo decile, riparametrato al numero di utenti effettivamente servito dall'impresa cui il criterio d'ufficio è stato applicato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nei confronti di EUM, rettificando i valori degli investimenti e dei contributi secondo quanto riportato nella comunicazione 23 marzo 2017 e nella comunicazione 13 giugno 2017;
- coerentemente con le determinazioni tariffarie adottate in esito all'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 256/2014/E/COM, ai fini del computo dei parametri unitari delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, utilizzare le variabili di scala (punti di prelievo e consumi) effettivamente rilevate a consuntivo dalle imprese e comunicate alla Cassa nell'ambito dei meccanismi di perequazione generale per i medesimi anni

DELIBERA

1. di approvare le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 7.1 del TIT per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, relative all'impresa distributrice E.U.M. Coop per l'energia e l'ambiente Moso (id AEEGSI 501), riportate nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento.
2. di pubblicare il presente provvedimento e le tabelle del TIT come modificate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni